

28317-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 32
d.lgs. 198/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1511/2021
ALFREDO GUARDIANO		UP - 18/05/2021
MATILDE BRANCACCIO	- Relatore -	R.G.N. 10626/2020
GIUSEPPE RICCARDI		
ANDREA VENEGONI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 17/12/2019 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, il Giudice di Pace di Cagliari ha condannato (omissis) (omissis) alla pena di 200 euro di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche, in relazione al reato di minaccia ai danni della ex-moglie (omissis), non costituita parte civile, con la quale ha avuto tre figli e dalla quale era separato.

L'imputato, il 14 settembre 2016, nel contesto di un litigio collegato al diritto di visita ed accompagnamento dei figli a scuola, ha pronunciato all'indirizzo della persona offesa la frase "...da oggi devi avere paura di me... fatti il segno della croce perché se oggi (omissis) non viene con me gli altri due nostri figli non li vedrai mai più".

2. Avverso la sentenza predetta propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv. (omissis), deducendo quattro motivi differenti.

2.1. La prima censura eccepisce violazione di legge in relazione all'interpretazione della fattispecie quale reato di minaccia semplice, laddove invece si tratterebbe di un'ipotesi di minaccia condizionata volta non già a restringere la libertà psichica del minacciato, bensì a prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione il suo comportamento determinerebbe. L'imputato ha cercato di tutelare il proprio diritto genitoriale a trascorrere una giornata con la figlia minore (omissis).

2.2. La seconda eccezione attiene al vizio di motivazione quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa, che viene indicata, dapprima, come soggetto disinteressato, quindi come parte di una "conflittuale" separazione; si lamenta, altresì, che il giudice di pace non abbia tenuto in alcun conto le spiegazioni dell'accaduto fornite dall'imputato nel corso dell'esame che egli ha ritenuto di rendere nel processo.

2.3. Il terzo motivo di ricorso adduce vizio di motivazione, avuto riguardo alla mancata acquisizione della videoregistrazione dell'azione delittuosa effettuata dalla persona offesa e che costei ha riferito di aver anche mostrato al maresciallo dei carabinieri che raccolse all'epoca dei fatti la sua querela. Il Giudice di Pace, pur riaprendo l'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. per risentire la persona offesa sul punto, non ha poi fatto seguire alla conferma dell'esistenza di tale videoregistrazione un provvedimento acquisitivo della stessa, con ciò rinunciando all'unico elemento di prova che avrebbe fugato ogni dubbio circa il tenore minaccioso o non della frase profferita dall'imputato.

2.4. Il quarto argomento di censura deduce vizio di motivazione relativamente alla portata concretamente intimidatoria della frase al centro della contestazione di reato, che il ricorrente nega, sia in ragione della condotta della persona offesa, che non si è mostrata intimorita, sia in considerazione del contesto in cui la frase è stata pronunciata, tale da tollerare espressioni che travalichino la normale continenza del linguaggio, senza che esse possano dirsi che rappresentino una minaccia penalmente rilevante.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 13.5.2021 sono state depositate memorie scritte, in risposta alla requisitoria del PG, con le quali l'imputato ribadisce i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità è orientata condivisibilmente a ritenere che la "minaccia condizionata" è comunque punibile, tranne che con essa l'autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento determinerebbe (Sez. 5, n.14054 del 7/2/2014, Serranò, Rv. 260206). Il Collegio ribadisce il principio e rileva la corretta applicazione pratica di esso, nella fattispecie in esame, da parte del giudice del merito.

Invero, il ricorrente lamenta la possibile futura "illiceità" di condotte della ex moglie relativamente alle condizioni di affidamento e visita dei figli minori della coppia oramai separata in modo generico; non segnala comportamenti che siano stati tali in passato o atteggiamenti futuri, prodromici ad illiceità.

Né certamente può ritenersi che le pattuizioni relative all'affido dei figli in separazione siano oggetto di minacce reciproche tra i genitori solo in quanto non condivise, trattandosi di condizioni che vanno regolamentate in ossequio ai provvedimenti del giudice della separazione.

Pertanto, nella specie, l'imputato non ha minacciato una giusta reazione ad una condotta illecita altrui, solo da lui presupposta, ma ha, invece, pur sempre prospettato un male ingiusto, rispetto al quale rimane irrilevante la ragione del suo agire, e cioè la presunta tutela del proprio diritto genitoriale a passare del tempo con la figlia *(omissis)*, trattandosi di circostanza che si colloca sul piano del movente del delitto, avulso dagli elementi della fattispecie.

3. La seconda censura è manifestamente infondata.

Il provvedimento impugnato ha diffusamente argomentato sulle ragioni della piena credibilità della persona offesa e della genuinità del suo racconto, né vale a creare contraddizioni con tale analisi un breve riferimento ad un dato, del tutto oggettivo e finale, quale è quello che il giudice ha riferito alla conflittualità della separazione, innegabile per la stessa prospettazione offerta dall'imputato delle sue ragioni.

Il "disinteresse" rispetto alla causa da parte della dichiarante è stato valutato, peraltro, anche avuto riguardo alla mancata costituzione di parte civile, che senza dubbio è motivo di maggior favore valutativo delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

In linea con lo stabile orientamento, scolpito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite Bell'Arte, recentemente, in tema di testimonianza della persona offesa costituita parte civile, questa Sezione ha comunque precisato le condizioni per il vaglio di attendibilità comunque favorevole (il richiamo è a Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312).

4. Il terzo motivo di ricorso è genericamente formulato.

Non si deduce l'assoluta necessità della prova la cui acquisizione sarebbe stata omessa, e cioè la videoregistrazione della minaccia, con una indicazione, pertanto, generica, in presenza di una nuova testimonianza della persona offesa disposta dal giudice ex art. 507 cod. proc. pen., con cui, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, la vittima del reato ha ribadito di avere videoregistrato il momento dell'azione delittuosa, evidenziando la possibilità di metterla a disposizione nel giudizio.

In via del tutto apodittica il ricorrente, infatti, prospetta che l'acquisizione documentale sarebbe stata necessaria pur dopo il nuovo esame della testimone e le sue ancor più chiare conferme, con ciò dimenticando che il giudice ha il dovere di attivare, anche d'ufficio, il proprio potere di integrazione probatoria solo se indispensabile per la decisione (tra le molte, cfr. Sez. 1, n. 29490 del 27/6/2013, Liu, Rv. 256116) e che il sindacato di legittimità sulla scelta del giudice di merito è limitato alle ipotesi nelle quali è rilevabile una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (cfr. in tema, tra le più recenti, Sez. 4, n. 8083 del 8/11/2018, dep. 2019, Cristiano, Rv. 275149).

5. Infine, anche il quarto motivo di ricorso è privo di pregio.

Non è rilevante, ai fini della configurabilità del reato, che la vittima del reato di minaccia sia stata effettivamente intimidita, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (l'orientamento è consolidato: cfr., tra le più recenti massimate, Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740). La persona offesa si è recata a riprendere la figlia a scuola, secondo quella che era stata l'indicazione e la richiesta di quest'ultima; verosimilmente, tale condotta prescinde dallo stato di intimidazione subita e percepita dalla vittima del reato in ragione della minaccia del ricorrente (il quale, invece, voleva lui stesso riprendere la bambina e portarla con sé), essendo stata realizzata in adempimento di un impegno genitoriale.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.

6.1. Deve essere disposto, altresì, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 18 maggio 2021.

Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Stefano Patta

